

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **229/1984** (ECLI:IT:COST:1984:229)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **11/04/1984**; Decisione del **13/07/1984**

Deposito del **25/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16347**

Atti decisi:

N. 229

ORDINANZA 13 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria 25 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 211 del 1 agosto 1984.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), modificato dall'art. 15 della

legge 12 gennaio 1980, n. 2, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Gorizia sul ricorso proposto dalla Spa Bustese Industrie Riunite, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (R.O. 836/1981) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt. 6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione monetaria;

Considerato che la questione, sollevata in una fattispecie di accertamento dell'incremento di valore per decorso di un decennio, è stata dichiarata non fondata, oltre che con sentenza n. 126 del 1979 per quanto concerne l'omessa previsione di un meccanismo idoneo a depurare la base imponibile dell'incremento dovuto alla svalutazione, anche con sentenza n. 239 del 1983 con specifico riguardo all'INVIM decennale;

che, in particolare, il riferimento, contenuto in ordinanza, all'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art. 1 della legge n. 2 del 1980, per quanto concerne il "regime delle detrazioni annue", non costituisce una censura autonoma rivolta al nuovo meccanismo introdotto dalla citata disposizione in seguito alla sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, essendosi il giudice a quo limitato ad affermare che neppure con la citata disposizione "è stato approntato dal legislatore un meccanismo adeguato per l'eliminazione degli effetti conseguenti alla svalutazione monetaria", talché continuerebbe a permanere una situazione analoga a quella preesistente;

che in ordinanza non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Nonne integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt. 6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione monetaria, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data 16 luglio 1981 R.O. 836/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.